Legge Regionale 14 Gennaio 2005, n. 5

"Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15

(Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale)."

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale")

- 1. All'articolo 2 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
- "c bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio."; b) al comma 3 le parole: "e c)" sono sostituite dalle seguenti: "c) e c bis)".

Art. 2

(Ulteriori soggetti beneficiari. Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2001)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2001 è aggiunto il seguente:
- "1 bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche.".

Art. 3

(Finanziamento. Modifica all'articolo 4 della l.r. 15/2001)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/2001 è aggiunta la seguente: "b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis).".

Art. 4

(Nuovo compito dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Modifiche all'articolo 8 della l.r.15/2001)

- 1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
- "4 bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della 1. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.";
- b) al comma 5 le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 4 e 4 bis".

Art. 5

(Disposizione finanziaria. Modifica all'articolo 10 della l.r. 15/2001)

- 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della 1.r.15/2001 la parola: "a)" è sostituita dalle seguenti: "a) e c bis)".
- 2. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell'importo di euro 50.000,00.
- 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell'U.P.B. T22.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2005

Storace